

## **QUESITO: NOMINA AMMINISTRATORE:**

Spett. ANAPIC,

avrei bisogno di un parere su una questione condominiale di carattere generale.

Mi confermate che per la nomina dell'amministratore di condominio, anche in seconda convocazione e qualora riguardi l'amministratore uscente, è sempre necessario il voto di almeno 501 millesimi, come indicato dall'articolo 1136 comma quarto e secondo del Codice Civile?

Inoltre mi confermate che, in occasione dell'annuale assemblea ordinaria con all'ordine del giorno la "*Nomina dell'amministratore*", il Presidente dell'assemblea è tenuto sempre e comunque ad aprire e porre all'attenzione dell'assemblea gli eventuali preventivi di altri candidati amministratori presentati dai condomini, prima di procedere alla votazione della conferma dell'amministratore uscente? (se così non facesse, di fatto impedirebbe di considerare tali candidature ai fini dell'elezione)

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, colgo l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.

## **ESPERTO ANAPIC RISPONDE:**

Si è corretto. Il quorum di votazione per la nomina/conferma dell'amministratore non cambia tra prima e seconda convocazione.

Normalmente, quando i condomini hanno presentato preventivi di altri possibili amministratori si procede alla loro analisi prima di aprire le votazioni. Altrimenti non avrebbe senso presentarli.